

**Imposta Unica Comunale**  
**Istanza di riduzione per pensionati iscritti AIRE**  
(Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)

Ai sensi dell'art. 9 bis del Decreto Legge n. 47 del 28/03/2014, convertito in Legge n. 80 del 23/05/2014, che recita "A partire dal 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso".

Ai fini dell'esenzione dall'I.M.U. e della riduzione ad un terzo della TARI e TASI:

Il/la sottoscritto/a:			
Codice fiscale:			
nato/a a	il		
Residente a:	CAP	Stato:	
Via	n. civico	piano	interno
Telefono:	Fax:	email:	

**DICHIARA**

(Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi dall'art. 38, 47 e 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000):

- **Di essere regolarmente iscritto all'AIRE di codesto Comune e di percepire una regolare pensione nel Paese di residenza \_\_\_\_\_ a far data dal \_\_\_\_\_.**
- **Di non aver locato o dato in comodato d'uso gli immobili di seguito dichiarati;**
- **Di essere proprietario/comproprietario/usufruttuario dei seguenti fabbricati:**  
(n. 1 abitazione principale e al massimo e n. 1 pertinenza per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7)

Foglio	P.IIa	Sub.	Cat.	Rendita	Vani/Mq.	Destinazione
			A/			Abitazione principale
			C/2			Pertinenza
			C/6			Pertinenza
			C/7			Pertinenza

**CHIEDE**

- **Ai fini IMU l'equiparazione ad abitazione principale (unica in Italia), ai fini TASI e TARI la riduzione di 2/3 delle imposte;**

Luogo e data \_\_\_\_\_

Il dichiarante \_\_\_\_\_

Si allega:

- Fotocopia semplice del documento di identificazione personale;
- Prova documentale dello stato di pensionato all'estero;

I dati sopra riportati saranno trattati ai fini del procedimento per il quale sono richiesti ai sensi D.Lgs. n. 196/2003.

**AVVERTENZE IMPORTANTI**

Le riduzioni si applicano dall'anno 2015, come previsto dal D.L. n. 47/2014, e cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. La richiesta di riduzione ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni rimangano invariate. In caso contrario il contribuente deve comunicare entro 30 gg. dal venir meno delle condizioni per usufruire delle agevolazioni; qualora non vi sia tale comunicazione l'ufficio procederà al recupero della differenza d'imposta per l'agevolazione applicata ma non spettante, con sanzioni e interessi. L'ufficio fornirà risposta solo in caso di non accoglimento dell'istanza.